

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

PEGNO DI TITOLI E VALORI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C.

Sede legale: Via della Rocca, 18 00079 Rocca Priora (RM)

Tel.: 06940701 – Fax: 069471641

Sede amministrativa: Largo Matteotti, 1 00073 Castel Gandolfo (RM)

Tel.: 0693590052 – Fax: 069360826

e-mail: info@castellituscolo.bcc.it

sito internet: www.bcccastellituscolo.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL PEGNO DI TITOLI E VALORI

Nella concessione di un finanziamento la banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno di titoli** e valori è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando i titoli o i valori ricevuti in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (art. 2787 cod. civ.).

Quando il pegno è rappresentato da cose (beni) mobili, la garanzia si costituisce con atto scritto e la consegna da parte del cliente alla banca della cosa, del documento o dei valori. La banca può concedere al creditore l'esclusiva disponibilità dei beni o dei valori.

Quando invece il cliente dà in garanzia crediti di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario (ad esempio crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti) il pegno si costituisce con atto scritto.

Quando, infine, il cliente dà in pegno strumenti finanziari (ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) dematerializzati o meno o in gestione accentrata, il pegno si costituisce con atto scritto e l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazioni in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, Dlgs 58/98 – TUF).

Qualora l'impegno garantito non sia onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca ha diritto di realizzare il pegno mediante acquisizione dell'oggetto del pegno (ad esempio di somme di denaro liquide) ovvero mediante vendita dell'oggetto in pegno e trattenuta diretta del netto ricavo (ad esempio in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, è trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito; un'analoga procedura di vendita è seguita in caso di pegno di valori).

Chi ha concesso il pegno ha diritto, in caso abbia pagato la banca, ovvero subito l'espropriazione dei beni dati in garanzia, di rivalersi direttamente contro il cliente inadempiente e gli eventuali suoi fideiussori (art. 1201 cod. civ.)

Tra i **principali rischi** va tenuto presente:

- Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia (rischio di insolvenza): in caso di inadempienza dell'obbligazione garantita da pegno la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.
- La possibilità per la banca di variare, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche ove contrattualmente previsto e nel rispetto della normativa vigente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

ONERI E SPESE	
Spese acquisizione garanzia	L'acquisizione della garanzia non è soggetta a spese, tranne nel caso di realizzazione del pegno, in tal caso il costituente deve pagare tutte le spese sostenute dalla banca.
Oneri Fiscali ed Imposta di bollo	A carico del cliente, nella misura prevista dalla legge.
Spese invio comunicazioni - in forma cartacea - on line	1,00 euro 0,00 euro
Commissione ricerche in archivio (oltre le spese reclamate)	Massimo 25,00 euro per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio informativo

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in un Deposito titoli si rimanda al relativo foglio informativo per ogni condizione e spesa.

Nel caso di pegno di crediti (Depositi a risparmio, Conti correnti, Certificati di deposito, ecc) si rimanda per le condizioni e le spese ai relativi fogli informativi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/constituente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia rimane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca, dopodiché i titoli ed i valori oggetto della garanzia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (PEC), ai seguenti indirizzi: Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM), e-mail reclami@castellituscolo.bcc.it, PEC 07092.bcc@actaliscertymail.it; o compilando e consegnando l'apposito modulo presente nelle filiali della banca; la banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati.

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario e dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione ad uno degli organismi sopra citati. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Costituente la garanzia	Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della banca.
Finanziamento	Somma che la banca concede o mette a disposizione del cliente.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Insolvenza Inadempimento	Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.